



CONFINDUSTRIA

Riforma Fornero - Accordo con Federmanager sulla convalida delle dimissioni e risoluzioni consensuali

Roma, 19 Settembre 2012

Confindustria
Relazioni Industriali, Sicurezza e Affari Sociali
Il Direttore Pierangelo Albini

Nella giornata di ieri, Confindustria e Federmanager hanno sottoscritto un accordo (cfr. in allegato) in ordine alla procedura di convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali, prevista dall'art. 4, comma 17 e seguenti, della legge n. 92/2012.

L'Accordo, come già il precedente sottoscritto con Cgil, Cisl e Uil, attua la facoltà prevista dal comma 17 dell'art. 4 della citata legge in base alla quale i contratti collettivi nazionali, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, possono individuare ulteriori sedi, in aggiunta a quelle previste dalla legge, nelle quali è possibile procedere alla convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali.

Anche in questo caso, le parti hanno concordato che la convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali potrà avvenire "in sede sindacale, ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile".

Tale riferimento deve intendersi comprensivo non solo del disposto dell'art. 411, comma 3, del c.p.c., ma anche delle eventuali ulteriori sedi sindacali individuate dalla contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 412-ter del c.p.c..

Ne deriva che la convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali ben potrà avvenire con modalità conformi alle procedure tradizionalmente utilizzate per concludere conciliazioni e transazioni e, comunque, anche nel contesto di queste ultime.

Pertanto, nel testo di eventuali atti di conciliazione, si suggerisce di inserire espressamente la formula che la sottoscrizione avviene anche ai fini della convalida della risoluzione consensuale. Formula analoga potrà essere utilizzata nel caso di dimissioni che vengano convalidate "in sede sindacale".

Massimo Marchetti

Allegati

 [accordo dimissioni in bianco 18.09.2012](#) [308 Kbytes - <2 min.@56Kb/s]

Addì... 18/03/02 in Roma

tra

CONFINDUSTRIA

e

FEDERMANAGER

premesso che

- il comma 17 dell'art. 4, della legge n. 92 del 2012 disciplina la procedura di convalida delle dimissioni nonché delle risoluzioni consensuali;
- la disposizione citata individua quali sedi autorizzate ad operare la convalida la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l'impiego territorialmente competenti;
- lo stesso comma 17 riconosce altresì ai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale la possibilità di individuare ulteriori sedi autorizzate;
- le parti intendono avvalersi di tale facoltà al fine di agevolare l'attuazione della nuova disciplina della convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali;
- il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 18/2012, ha riconosciuto le sedi sindacali quali sedi qualificate in grado di offrire *"le stesse garanzie di verifica della genuinità del consenso del lavoratore cui è preordinata la novella normativa"*.

convengono che

1. le premesse formano parte integrante della presente intesa;
2. in attuazione dell'art. 4, comma 17, della legge 28 giugno 2012, n. 92, la convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali può essere validamente effettuata in sede sindacale, ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile;

Le parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione a dirigenti e imprese sui contenuti del presente accordo.

CONFINDUSTRIA



FEDERMANAGER

